

2.) - di adottare per le suddette operazioni le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta M. P. 1952 per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:

- a) - tasso d'interesse 8% (otto per cento) annuo;
- b) - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo dello Stato che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;
- c) - applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi Trent'anni - con una quota a carico dell'Ente mutuatario in aggiunta all'annualità di contributo statale e, per gli ultimi quindici anni, con la sola annualità di contributo statale; oppure - se richiesto dall'Ente mutuatario ed in via eccezionale - rispettivamente in anni Trentacinque e dieci, fermo restando, in ambedue i casi, che per i primi Trent' o Trentacinque anni sarà adottata la "se-